

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 aprile 1999, n. 163.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo 2, comma 14, circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità in merito alla determinazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di stabilire, di concerto con il Ministro della sanità, i criteri ambientali e sanitari per l'adozione delle misure di limitazione della circolazione ai fini della prevenzione atmosferica;

Vista la direttiva europea 94/63/CEE, in materia di controllo delle emissioni dei composti organici volatili;

Vista la direttiva europea 96/62/CEE, in materia di tutela della qualità dell'aria;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983, in merito agli standard di qualità dell'aria e del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in merito ai valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;

Visti i propri decreti in data 20 maggio 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, in merito ai criteri per il controllo dell'inquinamento atmosferico ed alla realizzazione dei piani di risanamento della qualità dell'aria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1992, recante l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento urbano;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994, che aggiorna i limiti di concentrazione ed i limiti di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici

nelle aree urbane, e stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria per la frazione delle particelle sospese PM10, per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici;

Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1996, in materia di verifica dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione;

Vista la direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991,

Vista la direttiva 94/12/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 29 febbraio 1996;

Vista la direttiva 93/59/CEE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 4 settembre 1995;

Vista la direttiva 96/69/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 14 novembre 1997;

Vista la direttiva 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente del 23 marzo 1992;

Vista la direttiva 96/1/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo 1997;

Vista la direttiva 97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;

Vista la direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del nuovo codice della strada;

Visto il proprio decreto 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, concernente la mobilità sostenibile nelle aree urbane;

Considerato che i dati raccolti annualmente nelle aree urbane di cui al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, mettono in evidenza situazioni critiche in relazione alle concentrazioni atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e particelle sospese;

Considerata la pericolosità per l'ambiente e per la salute delle popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti sopraccitate nell'aria delle città;

Considerato che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 23 marzo 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. I comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994, ovvero i comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteorologica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, nonché gli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo i criteri fissati dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413.

3. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996.

Art. 2.

1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e Azienda unità sanitaria locale (AUSL):

a) entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione preliminare della qualità dell'aria del territorio comunale con l'indicazione delle aree maggiormente interessate dall'inquinamento e della popolazione in esse presente, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto;

b) al termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, provvedono alla predisposizione di un rapporto secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.

2. I sindaci di cui all'articolo 1, comma 2, assicurano la diffusione al pubblico della valutazione preliminare e del rapporto annuale di cui al comma 1 e ne inviano copia al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.

Art. 3.

1. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base della valutazione di cui all'articolo 2, comma 1, in fase di prima applicazione e successivamente entro il 1° febbraio di ogni anno, sulla base del rapporto annuale di cui allo stesso articolo 2, comma 1, dispongono le misure programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, secondo quanto indicato dal successivo articolo 4.

2. Le misure di cui al precedente comma devono essere adottate in zone del centro abitato per ridurre i livelli di inquinamento nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e, successivamente, dal rapporto annuale, sulla qualità dell'aria, in cui sia dimostrato il superamento, anche per un solo inquinante, del valore obiettivo di qualità di cui all'allegato IV del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994. Le zone del centro abitato in cui vengono applicate le misure devono essere di estensione tale da coinvolgere le sorgenti di emissione significativamente correlate con le concentrazioni rilevate nell'area di superamento tenendo conto della esigenza di non determinare situazioni critiche in altre aree.

3. Ove la valutazione preliminare e successivamente, il rapporto annuale sulla qualità dell'aria individui aree in cui si verificano nell'arco dell'anno superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione di cui all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, i sindaci adottano le misure di limi-

tazione della circolazione di cui ai commi 1 nelle zone di cui al comma 2 applicando criteri analoghi a quelli indicati nel comma 2 e nell'articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7.

4. Le misure di cui ai precedenti commi, sono inasprite, a cura della provincia e della regione, nel piano di intervento operativo di cui all'articolo 9, del decreto 20 maggio 1991 e nei piani di risanamento della qualità dell'aria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 24 maggio 1988, n. 203.

5. Le misure di cui al comma 1 hanno efficacia, almeno annuale, e possono essere modificate nel corso dell'anno sulla base delle previsioni di miglioramento, ovvero di peggioramento, dello stato della qualità dell'aria in relazione ai dati raccolti in un periodo rappresentativo.

6. Qualora non siano disponibili i dati necessari alla valutazione preliminare ovvero qualora la valutazione preliminare non venga predisposta in tempo utile, in fase di prima attuazione i sindaci, sentite l'ARPA e l'AUSL, adottano comunque, in via precauzionale, le misure di cui al comma 1 nelle zone a maggiore congestione di traffico.

Art. 4.

1. Quando il valore medio annuo di concentrazione del benzene in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e, successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore ad accensione comandata nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamenti rilevati nell'area di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2.

2. Il sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli a motore ad accensione comandata, di cui all'allegato 3, punto 1, nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di benzene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

3. Quando il valore medio annuo di concentrazione degli idrocarburi policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a) pirene, in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente,

ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli a motore, indicate nell'allegato 3, punto 2, nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a) pirene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

4. Quando il valore medio annuo rilevato per le particelle sospese PM10 in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la limitazione della circolazione degli autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli azionati da motore ad accensione spontanea, indicate nell'allegato 3, punto 3, nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di particelle sospese PM10, risulti compatibile col raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

5. Sono esentati dalle misure di limitazione della circolazione i mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica e di pubblica utilità, i mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori elettrici, nonché gli autoveicoli ibridi (dotati di motori elettrici e di un motore termico) e gli autoveicoli a minimo impatto ambientale che saranno individuati ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998.

6. Per le zone dove vengono adottate le misure di limitazione della circolazione, devono essere predisposte o rafforzate adeguate alternative trasportistiche che assicurino il soddisfacimento della domanda di mobilità delle merci e delle persone tramite veicoli a ridotte emissioni inquinanti. A tal fine i sindaci stipulano appositi accordi di programma con le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale per il conseguimento di significative riduzioni delle emissioni inquinanti dei mezzi pubblici da realizzare tramite l'utilizzazione di carburanti alternativi e il rinnovo del parco veicolare.

7. Per l'attivazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione, i sindaci adottano misure adeguate per l'individuazione delle diverse tipologie di autoveicoli indicate nel decreto ai fini del controllo delle stesse.

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto 25 novembre 1994, è sostituito dal seguente:

«2. Al fine della valutazione del valore medio annuale della concentrazione di IPA, le misure devono essere effettuate in modo discontinuo secondo quanto riportato nell'allegato VII.».

Art. 6.

1. Il decreto 23 ottobre 1998, recante l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 1998, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 aprile 1999

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Visto, il Guardasigilli . DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 34

ALLEGATO 1

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

1. La valutazione preliminare è finalizzata alla definizione, relativamente agli inquinanti normati, dello stato della qualità dell'aria nel territorio comunale al 1998, sulla base delle informazioni fornite dalle reti di rilevamento e dalle campagne di misura, effettuate anche mediante mezzi mobili, campionatori passivi o attivi, o altro idoneo sistema di rilevamento, nonché dall'inventario delle sorgenti emissive, stazionarie e mobili, e dall'impiego di modelli certificati da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute dai Governi a livello nazionale o internazionale o validati secondo procedure documentate.

2. In via generale, viene seguita la seguente procedura:

- a) organizzare i dati di misura relativi a rilevamenti da stazioni fisse o da campagne di misura e i dati meteorologici disponibili;
- b) integrare, se necessario, con ulteriori misurazioni i dati *sub a)*;
- c) redigere un inventario delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale;

d) se necessario integrare, tramite l'uso di modelli le misurazioni *sub a)* e *b)* con i dati *sub c)* per valutare la distribuzione delle concentrazioni di inquinanti;

e) presentare i risultati ottenuti dalla valutazione in forma di mappe del territorio comunale in cui vengano individuate le aree in cui sono superati o sono a rischio di superamento i livelli di attenzione e di allarme e gli obiettivi di qualità dell'aria;

f) effettuare una valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;

g) sulla base delle valutazioni effettuate *sub e)* e *f)*, individuare le aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore;

h) stabilire le prime misure di prevenzione finalizzate alla riduzione delle emissioni dalle sorgenti stazionarie e mobili.

ALLEGATO 2

RAPPORTO ANNUALE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA

Il rapporto annuale costituisce lo strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria nel territorio comunale, per gli inquinanti normati, e di informazione sulle misure di prevenzione già adottate, sui risultati ottenuti e su quelli previsti sulla base delle misure programmate.

Il rapporto contiene:

- a) un quadro dei dati raccolti nel corso dell'anno mediante i sistemi di rilevamento e le campagne di misura effettuate;
- b) l'inventario aggiornato delle emissioni disaggregato per aree e per tipologie di sorgenti;
- c) le informazioni sull'andamento dei parametri meteorologici;
- d) le mappe della concentrazione degli inquinanti in relazione al loro andamento nel corso dell'anno ottenute integrando eventualmente le misure con le simulazioni modellistiche;
- e) la valutazione della qualità dell'aria e dei fattori meteorologici ed antropici coinvolti;
- f) la valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
- g) le misure di prevenzione attuate ed un'analisi critica dei risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento alle zone oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 1 ed a quelle che comunque possono avere subito effetti negativi in conseguenza di detti provvedimenti (es. aree limitrofe);
- h) i programmi di rilevazione per l'anno successivo;
- i) sulla base delle valutazioni effettuate *sub d)*, *e)*, *f)* e *g)*, l'individuazione delle aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore.

ALLEGATO 3

TIPOLOGIE DEI VEICOLI
PER I QUALI PUÒ ESSERE CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE

N. 1. — Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE;

autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE;

autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE;

autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CE;

motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della direttiva 97/24/CE;

motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del cap. 5 della direttiva 97/24/CE.

N. 2. — Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE;

autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE;

autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE;

autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CE;

motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della direttiva 97/24/CE;

motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del cap. 5 della direttiva 97/24/CE;

autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera A), della stessa direttiva;

autoveicoli destinati al trasporto delle merci e delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera B), della stessa direttiva;

autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate.

N. 3. — Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE;

autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CE;

autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera B), della stessa direttiva;

autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto di persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», è il seguente:

«14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

— L'art. 3, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene», è il seguente:

«1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

— La direttiva CEE 20 dicembre 1994, n. 63, recante «Controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - seconda serie speciale - n. 365 del 31 dicembre 1994.

— La direttiva CEE 27 settembre 1996, n. 62, recante «Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - seconda serie speciale - n. 95 del 9 dicembre 1996.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983, reca: «Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 140 del 16 giugno 1988, reca: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il D.M. 20 maggio 1991, recante «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991.

— Il D.M. 20 maggio 1991 recante «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1992, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1992.

— Il D.M. 25 novembre 1994 recante «Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 1994.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1992.

— Il D.M. 5 febbraio 1996, recante «Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1996.

— Il D.M. in data 28 dicembre 1991, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni di autoveicoli, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1992.

— Il D.M. in data 29 febbraio 1996, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva n. 94/12/CEE del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 1996.

— Il D.M. in data 4 settembre 1995, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva 93/59/CEE del Consiglio del 28 giugno 1993, che modifica la direttiva 70/220/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995.

— Il D.M. in data 14 novembre 1997, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore è pubblicata nel supplemento ordinario n. 42 alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1998.

— Il D.M. in data 23 marzo 1992, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1992.

— Il D.M. 27 maggio 1997, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relativi alle misure da adottare contro le emissioni

di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1997.

— La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, è pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 226 del 18 agosto 1997.

— La direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998 recante «Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu), ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1998.

— Il D.M. 27 marzo 1998 recante «Mobilità sostenibile nelle aree urbane», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998.

— L'allegato III al decreto 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994, è il seguente:

«ALLEGATO III

AREE URBANE

Le misurazioni prescritte nel presente decreto, hanno il duplice scopo di acquisire conoscenze in modo omogeneo e confrontabile e di ottenere gli elementi per mettere a punto una metodologia e una strategia di misura che possa essere estesa alle reti distribuite sul territorio nazionale.

A causa del carattere sperimentale e della complessità del prelievo e dell'analisi, è opportuno che in fase di prima applicazione esse vengano effettuate nelle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive. A tale fine sono state individuate le aree urbane con una popolazione superiore a 150.000 abitanti:

Torino;
Genova;
Brescia;
Milano;
Padova;
Venezia;
Verona;
Trieste;
Bologna;
Parma;
Firenze;
Livorno;
Roma;
Napoli;
Bari;
Foggia;
Taranto;
Reggio Calabria;
Catania;
Messina;
Palermo;
Siracusa;
Cagliari».

Note all'art. 1:

— L'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene», è il seguente:

«Art. 3. — 1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— L'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», è il seguente:

«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). — 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali».

— L'allegato III del D.M. 25 novembre 1994, è riportato nelle note alle premesse.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti «Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 4. — 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare è di competenza delle regioni:

a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;

d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;

e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori

minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d)».

— L'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991, recante «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 126 del 31 maggio 1991), è il seguente:

«Art. 9 (Livelli di allarme). — Il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità definisce i livelli di attenzione e di allarme.

Le autorità regionali individueranno zone del territorio per le quali, a causa del manifestarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli persistenti ed alla presenza di sorgenti fisse o mobili con rilevante potenzialità emissiva, possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico da SO₂, particelle sospese, NO, CO ed ozono.

Le province o nel caso delle aree metropolitane il sindaco, elaboreranno, per tali zone, piani di intervento operativo nell'ambito di criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità, entro centoventi giorni dalla data del presente decreto.

Nei suddetti piani operativi saranno fornite indicazioni sui possibili provvedimenti da prendere per ridurre i livelli di inquinamento e le conseguenze sulla popolazione e sull'ambiente. Sarà anche definita l'autorità preposta alla gestione della situazione di allerta.

Nelle zone predette la rete di rilevamento dovrà permettere la trasmissione in tempo reale dei dati relativi agli inquinanti sottoposti a procedura di allarme e dei parametri meteorologici al fine di accertare il superamento dei livelli di attenzione e di allarme. Il superamento dei livelli di attenzione e di allarme deve essere notificato in tempo reale alle autorità designate. La rete di rilevamento dovrà anche essere dotata di un sistema di acquisizione e di elaborazione di dati relativi a specifici parametri chimico-fisici (nell'ambito delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili) legati ai processi di evoluzione temporale dell'inquinamento al fine di individuare potenziali situazioni di emergenza prima che si raggiungano le soglie di attenzione».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1992, n. 7), reca: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano».

— Il testo dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, è riportato nelle note all'art. 1.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1996), reca: «Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE».

Note all'art. 3:

— L'allegato IV del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, reca «Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di

allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al D.M. 15 aprile 1994», (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1994, n. 290), è il seguente:

ALLEGATO IV

OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL PM10, IL BENZENE
GLI IPA CON RIFERIMENTO AL BENZO(A) PIRENE

	PM10	Benzene	Benzo(a) Pirene
Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998	60 microg/mc	15 microg/mc	2,5 ng/mc
Dal 1° gennaio 1999	40 microg/mc	10 microg/mc	1 ng/mc».

— L'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994 recante «Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al D.M. 15 aprile 1994» (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994), è il seguente:

«ALLEGATO I

LIVELLI E STATI DI ATTENZIONE E DI ALLARME

I livelli di attenzione e di allarme per i singoli inquinanti sono indicati nella tabella I. La media oraria è la media delle misure effettuate nell'arco di un'ora. La media giornaliera è la media delle medie orarie rilevate nell'arco di ventiquattro ore.

Tabella I (7)

Inquinante	Livello di attenzione	Livello di allarme
Biossido di zolfo (media giorn.) (microg/mc)	125	250 (1)
Particelle sospese totali (media giorn.) (microg/mc)	150 (2) (3)	300 (2) (3)
Biossido di azoto (media oraria) (microg/mc)	200	400
Monossido di carbonio (media oraria) (mg/mc)	15	30
Ozono (media oraria) (microg/mc)	180 (4)	360 (4)

(1) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 il limite di 250 microg/mc non può essere superato per più del 2% delle misure valide su base annua e si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi.

(2) I valori delle concentrazioni di particelle sospese totali, misurate in modo non automatico con metodo gravimetrico, concorrono alla determinazione degli stati di attenzione e di allarme e ai conseguenti provvedimenti da adottare, compatibilmente con i tempi necessari per il completamento delle operazioni di prelievo e di misurazione.

(3) Questi valori corrispondono ai valori fissati come standards di qualità nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983.

(4) Questi valori corrispondono rispettivamente alla soglia per l'informazione alla popolazione e alla soglia di allarme previste dalla direttiva 92/72/CEE sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono».

— L'art. 9 del decreto 20 maggio 1991 recante «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991), è il seguente:

«Art. 9 (*Livelli di allarme*). — Il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità definisce i livelli di attenzione e di allarme.

Le autorità regionali individueranno zone del territorio per le quali, a causa del manifestarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli persistenti ed alla presenza di sorgenti fisse o mobili con rilevante potenzialità emissiva, possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico da SO₂, particelle sospese, NO, CO ed ozono.

Le province o nel caso delle aree metropolitane il sindaco, elaboreranno, per tali zone, piani di intervento operativo nell'ambito di criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità entro centoventi giorni dalla data del presente decreto.

Nei suddetti piani operativi saranno fornite indicazioni sui possibili provvedimenti da prendere per ridurre i livelli di inquinamento e le conseguenze sulla popolazione e sull'ambiente. Sarà anche definita l'autorità preposta alla gestione della situazione di allerta.

Nelle zone predette la rete di rilevamento dovrà permettere la trasmissione in tempo reale dei dati relativi agli inquinanti sottoposti a procedura di allarme e dei parametri meteorologici al fine di accertare il superamento dei livelli di attenzione e di allarme. Il superamento dei livelli di attenzione e di allarme deve essere notificato in tempo reale alle autorità designate. La rete di rilevamento dovrà anche essere dotata di un sistema di acquisizione e di elaborazione di dati relativi a specifici parametri chimico-fisici (nell'ambito delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili) legati ai processi di evoluzione temporale dell'inquinamento al fine di individuare potenziali situazioni di emergenza prima che si raggiungano le soglie di attenzione».

— L'art. 4, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, è riportato nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il D.M. 25 novembre 1994 recante «Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al D.M. 15 aprile 1994», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994.

— L'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1988 recante «Mobilità sostenibile nelle aree urbane» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1988), è il seguente:

«Art. 5. — 1. Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, dovranno prevedere che nella sostituzione degli autoveicoli delle categorie M1 e N1 in dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, nelle seguenti percentuali ed entro i tempi sottoindicati:

- entro il 31 dicembre 1998 nella misura del 5%;
- entro il 31 dicembre 1999 nella misura del 10%;
- entro il 31 dicembre 2000 nella misura del 20%;
- entro il 31 dicembre 2001 nella misura del 30%;
- entro il 31 dicembre 2002 nella misura del 40%;
- entro il 31 dicembre 2003 nella misura del 50%».

99G0242